PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

17.9.2007 PE394.028v01-00

EMENDAMENTI 1-4

Progetto di relazione **(PE393.875v01-00)**
di Ioannis Varvitsiotis
Progetto di decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Proposta di decisione (9688/2007 – C6-0209/2005 – 2005/0805(CNS))

Testo del Consiglio	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

	(2 bis) I diritti procedurali nell'ambito dei procedimenti penali costituiscono un elemento fondamentale per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri nel contesto della cooperazione giudiziaria e, nonostante gli sforzi della Presidenza tedesca, sinora non è stato raggiunto alcun accordo dopo la presentazione, da parte della Commissione, di un progetto di decisione quadro appoggiato dal Parlamento.

Or. en

Emendamento presentato da Søren Bo Søndergaard e Giusto Catania

Emendamento 2
Articolo 3 bis, paragrafo 1

1. A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione, e purché tale persona abbia dato il suo consenso ***come richiesto ai sensi dell'articolo 5***, una sentenza, corredata di un certificato ai sensi dell'articolo 4, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:	1. A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione, e purché tale persona abbia dato il suo consenso, una sentenza, corredata di un certificato ai sensi dell'articolo 4, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:

Or. en

Motivazione

Come stabilito nella motivazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 sottoscritta da tutti gli Stati membri, lo scopo principale del trasferimento delle persone condannate è di facilitare la riabilitazione dei criminali: trasferire un prigioniero senza il suo consenso sarebbe controproducente in termini di riabilitazione. Il trasferimento della persona condannata senza il suo consenso sarebbe pertanto incompatibile con l'obiettivo della proposta che è quello di facilitare la riabilitazione sociale delle persone condannate.

Emendamento presentato da Søren Bo Søndergaard e Giusto Catania

Emendamento 3
Articolo 5, paragrafo 1 bis

1 bis. Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato venga trasmessa:	***soppresso***
a) allo Stato di cittadinanza in cui la persona vive;	
b) allo Stato verso il quale la persona condannata sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza;	
c) allo Stato verso il quale la persona è	

fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato.	

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento presentato da Søren Bo Søndergaard e Giusto Catania

Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 4

4. Il paragrafo 1 bis, lettera a) non è applicabile alla Polonia come Stato di emissione e come Stato di esecuzione nei casi in cui la sentenza sia stata emessa prima del termine di cinque anni dalla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1. La Polonia può notificare in qualsiasi momento al Segretariato generale del Consiglio che non si avvarrà più di tale deroga.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 1.